



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Commissario di Governo per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque

Regione Campania

Provincia di Napoli

Comune di Napoli

Autorità Portuale di Napoli

ACCORDO DI PROGRAMMA

**Per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica
delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di "Napoli
Orientale"**

15 Novembre 2007

“PREMESSE”

- VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i, "Istituzione del Ministero dell' Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare gli articoli 14 e 15;
- VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili” che all’articolo 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;
- VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ad enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e s.m.i.;
- VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e s.m.i.;
- VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59" e s.m.i. ;
- VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 426, "Nuovi interventi in campo ambientale", che all’articolo 1 disciplina la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, anche al fine di consentire il concorso pubblico;
- VISTO l’articolo 1, comma 4, della citata Legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha individuato tra i siti di bonifica di interesse nazionale quello di “Napoli Orientale”;
- VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;
- VISTA l’Ordinanza Commissariale del Sindaco di Napoli del 29 dicembre 1999 con il quale è stato perimetrato il sito di interesse nazionale di "Napoli Orientale”;
- VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali" e s.m.i. che, tra l’ altro, all’articolo 34 reca la disciplina degli Accordi di Programma;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenza delle Amministrazioni Pubbliche”;
- VISTA la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;
- VISTA la Legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e s.m.i. che reca disposizioni in ordine al risarcimento del danno ambientale ed alla realizzazione degli interventi nei siti di bonifica di interesse nazionale;
- VISTA la Direttiva 2000/60/CE recepita dal Decreto Legislativo 152/2006, che mira ad ottenere la graduale riduzione delle emissioni di sostanze pericolose nelle acque per raggiungere l’obiettivo finale di eliminare le sostanze pericolose prioritarie e contribuire a raggiungere valori vicini a quelli

del fondo naturale per le concentrazioni in ambiente marino di sostanze presenti in natura

VISTO il Decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modifiche in legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 1996 n. 2425 e s.m.i., con la quale sono stati attribuiti al Presidente della Giunta regionale della Campania poteri commissariali in deroga alla normativa vigente in materia di emergenza rifiuti e risanamento ambientale nella regione Campania;

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2007 "Proroga dello stato di emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania", con il quale è prorogato sino al 31 gennaio 2008 lo stato di emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali nel territorio della regione Campania;

VISTO il Decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, recante "Programma nazionale di bonifica e ripristino dei siti inquinati" che ha assegnato al sito di bonifica di interesse nazionale di "Napoli Orientale" risorse pari a €. 27.682.089,78;

VISTO il Decreto Ministeriale 28 novembre 2006, n. 308, "Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 18 settembre 2001, n. 486, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati";

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 17 febbraio 2005, tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Commissario di Governo per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque e Regione Campania - approvata con DGR n. 340 del 4 marzo 2005 - che prevede interventi di caratterizzazione e bonifica nell'ambito dei siti di interesse nazionale di "Napoli Orientale", "Litorale Domizio Flegreo ed Agro Aversano", "Bagnoli Coroglio" e "Litorale Vesuviano" nonché negli ambiti relativi alle acque costiere antistanti;

CONSIDERATO che la suddetta Convenzione prevede attività di progettazione e interventi di bonifica degli "Arenili San Giovanni a Teduccio e relativi fondali" nell'ambito del sito di interesse nazionale di "Napoli Orientale", per un importo complessivo di € 13.000.000,00;

VISTO il Protocollo d'Intesa "Bonifica dei suoli e delle acque nella Regione Campania" sottoscritto in data 3 agosto 2007, tra Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Commissario di Governo per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque e Regione Campania, che prevede interventi di bonifica all'interno di quattro siti di interesse nazionale della Regione Campania: "Litorale Domizio Flegreo ed Agro Aversano", "Napoli Bagnoli Coroglio", "Litorale Vesuviano", "Napoli Orientale";

CONSIDERATO che il suddetto Protocollo d'Intesa prevede, per il sito di interesse nazionale "Napoli Orientale", interventi programmati di messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle falde delle aree pubbliche nonché la realizzazione di una condotta di collegamento delle acque di falda contaminate all'impianto di depurazione di Napoli Est, per un fabbisogno complessivo pari a €. 25.000.000,00;

VISTO l'Accordo di Programma Quadro "Per gli interventi di bonifica degli ambiti marino costieri presenti all'interno dei siti di bonifica di interesse nazionale di Piombino e Napoli Bagnoli Coroglio", in corso di

sottoscrizione;

CONSIDERATO che il suddetto Accordo di Programma Quadro prevede interventi nel sito di interesse nazionale "Napoli Orientale" di messa in sicurezza di emergenza mediante rimozione e gestione dei sedimenti pericolosi presenti nel Porto di Napoli (pari a 560.000 mc), per un importo totale pari a € 34.720.000,00;

ATTESO che tali risorse sono oggetto di programmazione a valere sulla delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174 in quanto coerenti con la priorità 3 individuata nel Quadro Strategico Nazionale 2007/2013;

CONSIDERATO che il medesimo Accordo di Programma Quadro prevede altresì la bonifica di 1.200.000 mc di sedimenti non pericolosi presenti nei fondali dell'area portuale di Napoli con loro conferimento in vasca di colmata per la realizzazione del progetto dell'Autorità Portuale di Napoli "trasformazione della darsena di levante del Porto di Napoli in Terminal contenitori", per un importo complessivo pari a € 44.300.000,00;

ATTESO che a copertura del suddetto importo concorrono – per un importo pari a € 20.300.000,00 – le risorse di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 426, ammontanti, per il sito di interesse nazionale "Napoli Orientale" a €. 27.682.089,78;

VISTO che, oltre a 1.760.000 mc di sedimenti di cui alle precedenti premesse, risultano presenti sui fondali portuali ulteriori circa 3.000.000 mc di sedimenti da sottoporre a interventi di bonifica da realizzarsi in sinergia con il dragaggio dei fondali, finalizzati a rispondere alle attuali esigenze portuali;

CONSIDERATO l'impegno del Ministero dell'Università e della Ricerca e del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di sottoscrivere un Accordo di Programma finalizzato alla sperimentazione di tecniche e tecnologie innovative per la gestione dei sedimenti inquinati utilizzando il sito di "Napoli Orientale", tra gli altri, quale sito pilota per le attività di sperimentazione;

CONSIDERATO che ICRAM - Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare - è un ente pubblico scientifico di ricerca non economico vigilato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 220/92, che fornisce supporto al Ministero dell' Ambiente ed alle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che le suddette attività in capo ad ICRAM sono oggetto di una specifica convenzione con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, sottoscritta in data 4 febbraio 2003 e successivo atto integrativo del 22 dicembre 2005;

CONSIDERATO che il Decreto Ministeriale 28 novembre 2006, n. 308, prevede di affidare ad ICRAM attraverso specifica convenzione il compito di definire le modalità di caratterizzazione ai fini della bonifica dei siti di interesse nazionale;

CONSIDERATO quanto espressamente indicato dall'art. 2 del Decreto n. 308/2006 e in particolare che "l'individuazione dei soggetti beneficiari nonché le modalità, le condizioni e i termini per l'erogazione dei finanziamenti previsti dal Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale, tuttora non disciplinati dalle regioni, sono regolamentati mediante il ricorso agli Accordi di Programma da sottoscrivere fra lo Stato, le regioni e gli Enti locali territorialmente competenti";

CONSIDERATO che l'art. 5 del suddetto decreto prevede mediante Accordi di Programma tra il Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione interessata e l'ICRAM la possibilità, per tutti i siti di bonifica di interesse nazionale, di attribuire ad ICRAM, con le risorse assegnate al singolo sito, l'esecuzione della caratterizzazione e la predisposizione dei progetti preliminari di bonifica;

CONSIDERATO l'art. 6 del Decreto n. 308/2006 che prevede la possibilità per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di avvalersi per gli interventi di propria competenza nei siti di bonifica di interesse nazionale, di Enti o Soggetti pubblici particolarmente qualificati, operando, per l'utilizzo delle risorse finanziarie attribuite ai siti di interesse nazionale, con lo strumento dell'Accordo di Programma da stipularsi con la Regione interessata;

CONSIDERATO che il Programma nazionale di bonifica e di ripristino ambientale, di cui al Decreto Ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, prevede che le regioni si possano avvalere delle ARPA per svolgere le operazioni di monitoraggio e controllo (art. 7);

CONSIDERATO che l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, istituita con Legge Regionale n. 10 del 29 luglio 1998 svolge attività tecnico-scientifica a favore di Regione, Province e Comuni e altri enti pubblici ai fini dell'espletamento delle funzioni loro attribuite nel campo della prevenzione e tutela ambientale, e per quanto attiene le funzioni in materia di bonifica svolge in accordo con la provincia di Napoli le attività di controllo e verifica degli interventi di messa in sicurezza, caratterizzazione, bonifica;

CONSIDERATO il ruolo dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania quale organo di istruttoria delle attività progettuali, di controllo e verifica degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, della caratterizzazione e realizzazione degli interventi;

CONSIDERATO il ruolo del Centro Campano Tecnologie e Ambiente (CCTA), a totale capitale pubblico, che ha per oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, studio, progettazione e analisi relative alla messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

CONSIDERATO che con Ordinanza Commissariale del 31 dicembre 2002 è stato approvato il Piano di bonifica delle aree inquinate, riportante le priorità di intervento sui siti inquinati presenti sul territorio campano, Piano successivamente aggiornato con Ordinanza Commissariale del 1 aprile 2005;

CONSIDERATO che, in merito alle attività di messa in sicurezza e di bonifica delle acque di falda provenienti dal sito è stato approvato, mediante Decreto interministeriale del 21/12/05, il progetto presentato dall'Autorità Portuale di Napoli per la "trasformazione della Darsena di Levante in Terminal Contenitori utilizzando i materiali provenienti dalla colmata di Bagnoli" che prevede, tra l'altro, la realizzazione di una barriera fisica fronte mare in continuità con la conterminazione della Darsena di Levante;

CONSIDERATO che, in merito alle attività di messa in sicurezza e di bonifica delle acque di falda provenienti dal sito, è stato approvato mediante Decreto ministeriale del 10/01/07, la Variante di progetto presentato dall'Autorità Portuale di Napoli per la "trasformazione della Darsena di Levante in Terminal Contenitori utilizzando i materiali provenienti dalla colmata di Bagnoli";

CONSIDERATO che, in merito alle attività di messa in sicurezza e di bonifica delle acque di falda provenienti dal sito, è stato approvato mediante Decreto interministeriale il "Progetto di Bonifica degli arenili di San Giovanni a Teduccio, trasmesso dal Commissario di Governo", che prevede, tra l'altro,

la realizzazione di una barriera fisica fronte mare a monte degli arenili medesimi;

CONSIDERATO che, in merito alle attività di messa in sicurezza e di bonifica delle acque di falda provenienti dal sito, la Conferenza di Servizi decisoria del 05/07/06 ha preso atto del Progetto dell'intervento di messa in sicurezza della falda basato sul confinamento fisico fronte mare trasmesso dalla Tirreno Power SpA;

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi decisoria del 05/07/06 ha preso atto del "Progetto di messa in sicurezza della falda dell'area ex Cirio di Via Signorini S. Giovanni a Teduccio" basato sul confinamento fisico redatto dall'Università Federico II di Napoli ed è stato inoltre istruito, nella Conferenza di Servizi istruttoria del 12/09/07, il Progetto definitivo concernente le acque di falda sottostanti lo stabilimento ex Cirio, trasmesso dall'Università medesima;

CONSIDERATO che è stato autorizzato in via provvisoria con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22/12/06, l'avvio dei lavori previsti dalla Variante complessiva del progetto definitivo di bonifica dei suoli e delle acque dell'ex-deposito Agip Petroli di via delle Breccie a Sant'Erasmo;

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi decisoria del 15/04/03 ha approvato, con prescrizioni, il "Piano di caratterizzazione ambientale dell'area marino costiera prospiciente il litorale dal fiume Garigliano a S. Agnello", successivamente integrato dal "Documento integrativo al piano di caratterizzazione ambientale dell'area marino costiera prospiciente il sito di bonifica di interesse nazionale di Napoli Orientale" di cui la Conferenza di Servizi decisoria del 10/03/05 ha preso atto;

CONSIDERATO che le attività di caratterizzazione previste dal piano ICRAM sono state eseguite dall'Istituto CNR per l'Ambiente Marino Costiero (IAMC) di Napoli, su mandato dell'Autorità Portuale di Napoli;

CONSIDERATO che il Commissario di Governo per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania ha affidato all'ICRAM la redazione del progetto preliminare di bonifica dell'area marina portuale all'interno della diga foranea e nella fascia costiera a sud di essa. Tale documento, redatto dall'ICRAM nel febbraio 2006, è stato approvato in sede di Conferenza di Servizi decisoria del 28 febbraio 2006- ex art. 14, comma 2, della legge n. 241/90 - per il sito di bonifica "Napoli Orientale";

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi decisoria del 15/04/03 ha approvato, con prescrizioni, il "Piano preliminare di caratterizzazione ambientale degli arenili di S. Giovanni a Teduccio, inclusi nel sito di bonifica di interesse nazionale di Napoli Orientale" successivamente integrato dal "Piano preliminare di caratterizzazione ambientale degli arenili di S. Giovanni a Teduccio, inclusi nel sito di bonifica di interesse nazionale di Napoli Orientale";

CONSIDERATO che l'esecuzione delle attività di caratterizzazione descritte dal piano è stata affidata all'ICRAM con ordinanza n. 292 del 4/11/03 del Sub-Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti, Bonifiche e Tutela delle Acque nella Regione Campania, e che ICRAM ha realizzato le attività di campionamento ed analisi in collaborazione con la Stazione Zoologica Anton Dorn di Napoli, ed ha consegnato in data 27/7/04 al Commissario di Governo per la Regione Campania la relazione tecnica conclusiva delle attività di caratterizzazione degli arenili di S. Giovanni a Teduccio e dello specchio acqueo antistante. La medesima documentazione è stata inviata in data 30/07/2004 al

Ministero dell'Ambiente, Direzione Generale per la Qualità della Vita;

CONSIDERATO il ruolo della Regione Campania di programmazione e pianificazione delle attività di bonifica sul territorio campano, nonché di riqualificazione e riconversione delle aree industriali dismesse, fatto salvo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di bonifica dei siti di interesse nazionale;

CONSIDERATO che risulta improcrastinabile definire un percorso certo delle attività di messa in sicurezza dell'intero sito, in particolare mediante la realizzazione di un idoneo sistema di confinamento che contenga la fuoriuscita degli inquinanti dal sito, attraverso la falda ed i corpi idrici superficiali, verso il mare antistante;

CONSIDERATO che è necessario dare garanzie ai cittadini e ai lavoratori rispetto ai tempi di effettuazione della bonifica del sito nel suo complesso ed ai tempi di effettuazione degli interventi di riqualificazione ambientale del sito;

CONSIDERATO che, ferme restando le esigenze di messa in sicurezza e bonifica, è necessario garantire, alle aziende presenti nel sito, la possibilità di effettuare investimenti che permettano di mantenere la sicurezza degli impianti attraverso una periodica manutenzione ed un costante adeguamento tecnologico degli stessi, la competitività del sistema produttivo nonché di effettuare i necessari aggiornamenti impiantistici idonei a ridurre ogni forma di inquinamento in atto rispetto ad aria, acqua, suolo e sottosuolo;

CONSIDERATO la primaria esigenza di giungere in tempi certi e rapidi alla riutilizzazione delle aree dismesse presenti nel Sito di Interesse Nazionale di "Napoli Orientale" per favorire la realizzazione dei programmi di sviluppo del Comune di Napoli;

CONSIDERATO che, in merito alle attività di messa in sicurezza e di bonifica delle acque di falda provenienti dal sito, è opportuno conferire ad un soggetto pubblico l'incarico per la redazione del progetto;

CONSIDERATO che la caratteristica del sito impone un'attenta ponderazione delle soluzioni tecniche che si dovranno adottare per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica nei confronti della fuoriuscita dell'inquinamento attraverso le acque di falda ed i corpi idrici superficiali, delle possibili sinergie e delle effettive modalità di attuazione degli interventi, anche in ragione dell'opportunità di adottare soluzioni tecniche innovative e condivise;

CONSIDERATO che le parti pubbliche firmatarie si impegnano a concorrere all'urgente realizzazione del sistema di messa in sicurezza e bonifica rispetto alla fuoriuscita dell'inquinamento attraverso le acque di falda ed i corpi idrici superficiali;

CONSIDERATO che deve essere consentito ai soggetti che intendono concorrere alla realizzazione e all'utilizzo di un idoneo sistema di messa in sicurezza e di bonifica di cui sopra di comunicare la loro adesione impegnandosi a farsi carico pro quota degli oneri conseguenti;

CONSIDERATO che al finanziamento di tali opere possono essere anticipate le risorse pubbliche già disponibili ovvero da acquisire, le risorse derivanti da transazioni con soggetti obbligati titolari di aree all'interno del sito, le risorse derivanti da azioni di rivalsa e da risarcimento di danno ambientale nei confronti di soggetti obbligati che non provvedono alle transazioni;

CONSIDERATO che, comunque, tutti i soggetti obbligati – fermo restando il diritto di rivalsa a favore dello

Stato - hanno titolo ad utilizzare le opere costituenti il sistema di messa in sicurezza della falda nei confronti della fuoriuscita della medesima dalle aree comprese nel sito, e di integrare tale sistema nei progetti di messa in sicurezza e di bonifica della falda e dei suoli, salvo la necessità di interventi integrativi sulla falda per impedire che la stessa interessi aree circostanti nonché per garantire la tutela sanitaria nel rispetto dei limiti normativi vigenti di esposizione professionale TLV/ TWA;

ATTESO che l'adesione al presente Accordo da parte dei soggetti privati preclude la possibilità per gli stessi di avviare azioni di rivalsa o di danno nei confronti degli altri soggetti privati che hanno parimenti transato;

CONSIDERATO che le procedure per la messa in mora dei soggetti inadempienti nonché di quelli responsabili a qualsiasi titolo del danno ambientale, finalizzate all'esecuzione in danno ed al recupero delle somme che saranno stanziare nell'ambito del presente Accordo nonché al risarcimento del danno ambientale stesso, saranno attivate attraverso l'Avvocatura dello Stato, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

CONSIDERATO che il presente Accordo di Programma costituisce un impegno tra le parti per porre in essere ogni misura per l'attuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale;

CONSIDERATO che per l'attuazione degli interventi programmati nel presente Accordo potranno essere utilizzate le risorse assegnate per gli interventi di bonifica al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a valere sulla Programmazione Unitaria 2007/2013, ivi inclusa la dotazione finanziaria assentita sul Fondo Aree Sottoutilizzate;

CONSIDERATE le risorse regionali a valere sulla Programmazione Unitaria 2007/2013, ivi inclusa la dotazione finanziaria assentita sul Fondo Aree Sottoutilizzate;

VISTA la delibera della Giunta Regionale Campania n. del con la quale sono state approvate le finalità del presente Accordo di Programma, stante la necessità di procedere alla bonifica del sito in questione pur rilevando che il procedimento amministrativo in oggetto è stato gestito ed attivato dall'Amministrazione statale che ne è responsabile;

VISTA la delibera di Giunta della Provincia di Napoli n. del con la quale sono state approvate le finalità del presente Accordo di Programma, stante la necessità di procedere alla bonifica del sito in questione pur rilevando che il procedimento amministrativo in oggetto è stato gestito ed attivato dall'Amministrazione statale che ne è responsabile;

VISTA la delibera di Giunta del Comune di Napoli n. ~~354~~ del 15/11/07 con la quale sono state approvate le finalità del presente Accordo di Programma, stante la necessità di procedere alla bonifica del sito in questione pur rilevando che il procedimento amministrativo in oggetto è stato gestito ed attivato dall'Amministrazione statale che ne è responsabile;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra

il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Commissario di Governo per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque, la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il Comune di Napoli e l'Autorità Portuale di Napoli (di seguito le Parti), convenendo sugli obiettivi da raggiungere, sulle azioni da realizzare e sugli impegni da assumere,

si stipula il presente

ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1

"Premesse"

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

Articolo 2

"Oggetto e finalità"

1. Al fine di assicurare la messa in sicurezza, la bonifica ed il recupero dei suoli e delle falde a partire da quelle delle aree pubbliche contaminate, le Parti realizzano i seguenti interventi:

- *Messa in sicurezza delle acque di falda;*
- *Bonifica dei suoli e delle falde delle aree pubbliche;*
- *Bonifica dei suoli e delle falde delle aree private in sostituzione e in danno dei soggetti privati inadempienti;*
- *Bonifica degli arenili e dei sedimenti delle acque marino costiere.*

Articolo 3

"Messa in sicurezza delle acque di falda"

1. Le parti pubbliche sottoscrittrici del presente Accordo, ciascuna per quanto di competenza, si impegnano a realizzare, avvalendosi delle procedure previste dalle leggi in materia di opere pubbliche, gli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, al fine di impedire in via definitiva ogni ulteriore diffusione incontrollata dei contaminanti all'esterno delle singole aree ricomprese nel sito, rivalendosi sui soggetti privati che non vi provvedano direttamente o non richiedano di usufruire dei benefici del presente Accordo, nei modi indicati all'articolo 5, comma 14.

2. Per la messa in sicurezza delle acque di falda sono attuati i seguenti interventi:

- a) progettazione e realizzazione dell'intervento di confinamento in grado di impedire la fuoriuscita delle acque inquinate verso l'area marino-costiera antistante il sito, a integrazione e completamento dei tratti già progettati dai singoli soggetti e approvati.
- b) progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di collettamento, trattamento e recupero delle acque di falda contaminate.

3. La progettazione dell'intervento di messa in sicurezza e bonifica della falda deve tener conto della

necessità di non provocare danni all'attuale assetto idrogeologico delle aree.

Articolo 4

“Messa in sicurezza e bonifica delle aree pubbliche”

1. Per la messa in sicurezza e la bonifica dei suoli e delle falde delle aree pubbliche e delle aree private in sostituzione e in danno dei soggetti privati inadempienti, sono attuati i seguenti interventi:

- a) completamento delle fasi di caratterizzazione;
- b) individuazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili;
- c) predisposizione e attuazione degli interventi di bonifica.

2. Nelle aree pubbliche gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica dei suoli e delle acque di falda sono realizzati dall'Amministrazione pubblica che pone i relativi oneri a carico dei soggetti responsabili dell'inquinamento.

Articolo 5

“Messa in sicurezza e bonifica delle aree private”

1. Impregiudicato il diritto al risarcimento del danno ambientale, nelle aree private gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque di falda sono realizzati dai soggetti obbligati in quanto responsabili della contaminazione delle stesse o cui sia, comunque, imputabile il danno ambientale, anche ai sensi dell'art. 2051 del codice civile con riferimento al danno ambientale cagionato dalle aree di cui hanno la custodia.

2. Al fine di accelerare gli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza e di bonifica dei suoli e delle acque di falda in aree private inquinate, i soggetti obbligati debbono:

- a) definire il Piano di caratterizzazione sulla base di un Protocollo Operativo - predisposto da APAT e ISS entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo e ratificato dalla prima Conferenza dei Servizi - che consenta ai soggetti titolari delle aree di predisporre le pertinenti attività secondo criteri condivisi, anche in assenza di specifiche autorizzazioni;
- b) inviare il Piano di caratterizzazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare;
- c) procedere alla caratterizzazione dei suoli e delle acque di falda decorsi 10 giorni dall'invio del Piano al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare;
- d) completare la caratterizzazione entro 100 giorni dall'invio del Piano al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare;
- e) comunicare all'ARPA Campania con un preavviso di giorni 10, il calendario delle attività di caratterizzazione e i laboratori - accreditati SINAL - scelti per le indagini;
- f) trasmettere all'ARPA Campania i risultati della caratterizzazione entro 10 giorni dal completamento delle analisi;
- g) presentare i risultati della caratterizzazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per l'approvazione, entro 10 giorni dalla validazione dell'ARPA Campania.

Il soggetto obbligato può chiedere alla Pubblica Amministrazione di provvedere all'esecuzione dei

suddetti accertamenti ed alla presentazione dei risultati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, impegnandosi a corrispondere gli oneri relativi agli accertamenti medesimi.

3. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare certifica - mediante Decreto Direttoriale - la restituzione agli usi legittimi delle aree, nel caso ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- i suoli presentino livelli di inquinamento inferiori a quelli stabiliti dalla norma, in funzione dell'uso che si intende dare all'area;
- la falda presenti livelli di inquinamento inferiori ai limiti della Tabella 2, Allegato 5, Titolo V, Parte IV, del D. Lgs n. 152/06.

Sono fatti salvi eventuali più elevati valori di fondo naturale definiti da ARPA Campania/APAT.

4. Nel caso di suoli e/o di acque di falda inquinate, il soggetto obbligato presenta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il progetto di messa in sicurezza e di bonifica dei suoli e delle acque di falda entro 60 giorni dalla validazione dei risultati della caratterizzazione. Lo stesso progetto dovrà assicurare il contenimento delle acque di falda inquinate evitandone il trasferimento alle aree confinanti e a quelle esterne al sito oltrechè un'indagine sito specifica svolta sulla base di analisi di campo e riferita agli standard normativi e contrattuali vigenti e che sia verificato, di concerto con gli Enti di controllo, che non vi sia il superamento dei limiti normativi vigenti di esposizione professionale ovvero TLV_TWA.

5. Nel caso di suoli e di acque di falda inquinate, il soggetto obbligato che intenda usufruire dei benefici previsti nel presente accordo con le modalità di cui all'articolo 14, presenta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il progetto di messa in sicurezza e di bonifica dei suoli entro 60 giorni dalla valutazione dei risultati della caratterizzazione. Atteso l'impegno, assunto dalla Pubblica Amministrazione con la sottoscrizione del presente Accordo, di procedere alla messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda inquinate, il progetto del soggetto obbligato deve contenere solo un'indagine sito specifica svolta sulla base di analisi di campo e riferita agli standard normativi e contrattuali vigenti e che sia verificato, di concerto con gli Enti di controllo, che non vi sia il superamento dei limiti normativi vigenti di esposizione professionale ovvero TLV_TWA.

6. Il progetto di messa in sicurezza e di bonifica, di cui ai commi 4 e 5, deve essere basato sul ricorso alle migliori tecnologie disponibili - a costi sostenibili - individuate preferibilmente tra quelle basate su trattamenti *in situ*. Il progetto deve contenere un'analisi di rischio su base teorica finalizzata a verificare se i valori residui raggiunti all'asintoto attraverso l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili comportino rischi per la salute degli operatori e della popolazione, nonché per l'ambiente; in caso di presenza di rischi il progetto dovrà prevedere idonee misure di sicurezza e idonei piani di monitoraggio.

7. Il rilascio del Decreto Direttoriale di approvazione del progetto di messa in sicurezza e di bonifica del suolo e della falda, di cui ai commi 4 e 5, emesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa documentazione, è subordinato alla consegna della fideiussione a garanzia della corretta esecuzione del

progetto medesimo.

8. Il soggetto, ai fini del riutilizzo dell'area, presenta al Comune di Napoli:

- a) il Decreto Direttoriale di approvazione del progetto di messa in sicurezza e bonifica rilasciato ai sensi del precedente comma 7;
- b) il Progetto preliminare di utilizzazione dell'area;
- c) l'analisi di rischio sito specifica, condotta secondo i criteri metodologici contenuti nel protocollo operativo, di cui al comma 2, lettera a), che consenta di valutare i risultati previsti con le attività di bonifica;
- d) la stima del rischio sanitario ed ambientale associato a tutte le vie di esposizione attivate e/o attivabili in relazione alla definizione del progetto preliminare di cui alla lettera b).

9. Il Comune di Napoli, sentito il Servizio interdipartimentale per le emergenze ambientali - Settore siti inquinati – dell'APAT, approva l'analisi di rischio sito specifica e fissa le condizioni e le limitazioni al fine di garantire, in pendenza del completamento degli interventi di bonifica, che non ci siano rischi per la salute dei lavoratori, che non si creino ostacoli per la bonifica ed, in generale, non si creino pericoli per la pubblica incolumità e per l'ambiente.

10. Il Protocollo Operativo, redatto da APAT e ISS ai sensi del comma 2, lettera a), dovrà definire la strategia di campionamento, i parametri da ricercare, le metodologie da utilizzare, i criteri per l'esecuzione dell'analisi di rischio sito specifica, i criteri per la valutazione e l'approvazione dell'analisi di rischio sito specifica, i criteri per la valutazione del rischio sanitario e ambientale.

11. Al fine di garantire il rispetto della tempistica, di cui al comma 2, ARPA Campania deve:

- definire, in collaborazione con APAT, i valori del fondo naturale delle aree entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo;
- partecipare con tecnici qualificati all'ubicazione dei punti di campionamento in funzione dei centri di pericolo presenti nell'area convalidando le modalità di prelievo dei campioni di suolo e di acque di falda;
- convalidare le analisi relative ai campioni di suolo e acque di falda entro 30 giorni dalla trasmissione dei risultati delle attività analitiche.

12. Nel caso in cui decorrano inutilmente i termini fissati per lo svolgimento delle attività di ARPA Campania, di cui al comma 11, il soggetto obbligato può chiedere l'intervento sostitutivo di APAT o ISS. Le attività di convalida delle analisi possono in questo caso essere assicurate dall'Agenzia o dall'Istituto mediante intercalibrazione dei laboratori utilizzati dai soggetti medesimi e verifica presso gli stessi delle modalità operative (procedura di accettazione dei campioni, metodica analitica adottata, modalità di restituzione del dato analitico, etc.).

13. In caso di inadempimento dei soggetti obbligati provvede alle attività di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, previa messa in mora e in danno dei medesimi, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avvalendosi dei soggetti attuatori. Si applicano, al riguardo, le disposizioni

di cui al successivo comma 14.

14. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, provvede a richiedere nei confronti dei soggetti obbligati l'accertamento giudiziale del danno ambientale agli stessi imputabile nonché ad esercitare l'azione civile per il recupero integrale, ai danni dei medesimi soggetti, sia dei costi sostenuti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, per la messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, sia dei costi sostenuti per la bonifica dei suoli, sia degli importi dovuti per risarcimento del danno ambientale accertato sia, infine, degli oneri, delle spese e dei costi sostenuti, anche in sede di procedimento amministrativo, per tali finalità.

Articolo 6

"Bonifica degli arenili e dei sedimenti delle acque marino costiere"

1. Per la bonifica degli arenili, ivi compresa l'eventuale riconfigurazione della linea di costa e dei sedimenti delle acque marino costiere, si provvede mediante:
 - a) integrazione alla caratterizzazione già esistente sull'area marina all'interno del sito, in particolare nell'area esterna a quella portuale, ivi inclusi gli arenili, i sedimenti e la colonna d'acqua;
 - b) progettazione e realizzazione degli interventi di bonifica degli arenili e dei sedimenti di tali aree.

Articolo 7

"Soggetti attuatori"

1. Per le attività di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare si avvarrà della collaborazione di APAT, ICRAM, ISS, ARPA Campania, CCTA, nonché del soggetto pubblico individuato dallo stesso Ministero in coerenza con l'articolo 6 del decreto ministeriale del 28 novembre 2006 n. 308, concernente integrazioni al regolamento adottato con D.M. 18 settembre 2001, n. 468, citato nelle premesse. Tali soggetti sono tenuti, in caso di affidamento di prestazione all'esterno, al rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di affidamento di servizi e di lavori.

2. APAT, ICRAM, ISS, ARPA Campania, CCTA nonché il soggetto pubblico di cui al comma 1 sono di seguito definiti Soggetti attuatori.

Articolo 8
“Il Programma di Interventi”

1. Nell'Allegato Tecnico, che fa parte integrante del presente accordo di programma, sono dettagliati gli interventi a cui destinare le risorse finanziarie e le risorse destinate a ciascun intervento.
2. Sono considerati prioritari gli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda.
3. Il fabbisogno complessivo degli interventi ad oggi stimabili, dettagliati dell'Allegato Tecnico, ammonta a €. 158.360.000,00.
4. Il fabbisogno complessivo degli interventi prioritari ammonta a €. 70.000.000,00.
5. La Regione Campania dà atto che gli interventi individuati nel presente Accordo sono coerenti con gli atti di pianificazione e programmazione generale e settoriale di rispettiva competenza.

Articolo 9
“Copertura finanziaria degli interventi”

1. Gli interventi oggetto del presente Accordo di Programma risultano sinergici rispetto a quanto previsto e programmato nell'ambito della Convenzione sottoscritta il 17 febbraio 2005 - che ha destinato al sito di “Napoli Orientale” € 13.000.000,00 – nonché del Protocollo d'Intesa sottoscritto il 3 agosto 2007, che individua per il medesimo sito interventi per € 25.000.000,00.
2. Oltre agli interventi di cui al comma 1, nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro sui siti di Bagnoli – Coroglio, Piombino di cui alle premesse, vengono stanziati complessivamente € 79.020.000,00 per gli interventi di riqualificazione ambientale sul sito oggetto del presente Accordo.
3. Gli interventi illustrati ai commi precedenti, con la relativa copertura finanziaria, vengono dettagliati nella tabella di seguito rappresentata.

Tabella 1

Interventi	Fonti finanziarie	Importo
Bonifica arenili S. Giovanni al Teduccio	Convenzione D.G.R. n. 340/2005	13.000.000,00
Interventi di MISE e bonifica dei suoli e delle falde realizzazione di una condotta di collegamento delle acque di falda contaminate all'impianto di depurazione di Napoli Est	Protocollo D'Intesa 3 agosto 2007	25.000.000,00
Realizzazione Terminal contenitori e bonifica sedimenti pericolosi area marina portuale	APQ Bagnoli - Piombino	79.020.000,00

Totale risorse

€ 117.020.000,00

4. A fronte di quanto già programmato a valere sugli atti negoziali di cui ai commi precedenti, la copertura finanziaria degli interventi prioritari individuati nel presente Accordo - e dettagliati nel pertinente Allegato Tecnico - viene garantita dalle fonti di finanziamento illustrate nella tabella di seguito riportata.

Tabella 2

Fonti finanziarie	Importo €
MATTM a valere sul DM 18 settembre 2001, n. 468	7.000.000,00
MATTM Fondo Unico Investimenti	3.000.000,00
Regione Campania (Programmazione Unitaria 2007/2013)	25.000.000,00 ^(*)
Altro (Transazioni/danno ambientale)	35.000.000,00
TOTALE	70.000.000,00

^(*) Risorse programmate nel Protocollo d'Intesa del 3 agosto 2007, di cui al comma 3.

5. Ulteriori risorse finanziarie necessarie a sostenere gli interventi saranno individuate dai soggetti pubblici a valere sulle risorse a valenza nazionale e regionale stanziata dalla Politica di Coesione (Fondi strutturali e FAS) 2007/2013.

6. Alla copertura finanziaria degli interventi concorrono le risorse derivanti da transazioni nonché le somme introitate dallo Stato per rivalsa e per danno ambientale.

Articolo 10

“Attuazione”

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e nei limiti di quanto previsto dal presente Accordo, provvederà, nel rispetto della vigente legislazione in materia di affidamento di servizi e di esecuzione di opere pubbliche, a definire di concerto con la Regione Campania le modalità di attuazione ed i termini per l'espletamento delle attività di messa in sicurezza e bonifica della falda, di bonifica delle aree pubbliche e delle aree private in sostituzione e danno dei soggetti obbligati inadempienti e/o inattivi a tal fine sottoscrivendo, , apposite convenzioni con i soggetti attuatori di cui all'articolo 7 e con il Commissario di Governo per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque.

2. La Convenzione di cui al comma 1 disciplina le modalità di trasmissione, da parte dei Soggetti Attuatori, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, degli elaborati progettuali relativi al programma degli interventi così come definito al precedente articolo 8. Tali elaborati progettuali

saranno sottoposti al vaglio della Conferenza dei Servizi e saranno approvati con Decreto Direttoriale

3. La Convenzione medesima dovrà disciplinare, inoltre, le modalità di rendicontazione dei costi e delle attività, in ragione di quanto specificato dal presente Accordo.
4. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare esaminerà i predetti elaborati e comunicherà i risultati dell'istruttoria alla Regione Campania ai fini della liquidazione del corrispettivo riconosciuto a favore dei Soggetti Attuatori, a valere sulle risorse finanziarie assentite con il presente Accordo nell'ambito dei fondi ordinari destinati alla bonifica del sito di interesse nazionale di Napoli Orientale, nonché aggiuntivi, destinati dalla Regione Campania alle bonifiche dei siti inquinati e con le modalità e le procedure inerenti l'attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) 2007/2013.
5. I report delle attività e i conseguenti costi, nonché i risultati dell'istruttoria di cui ai precedenti punti 3) e 4) dovranno essere portati a conoscenza del "Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo" di cui al successivo articolo 12.

Articolo 11

"Responsabile dell' Accordo"

1. E' individuato, quale Soggetto responsabile dell'Accordo, il Direttore Generale del Servizio Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
2. Allo stesso soggetto è attribuito il coordinamento e la vigilanza sull'attuazione delle attività e degli interventi indicati nel Programma degli Interventi di cui all'allegato tecnico.
3. Al Soggetto responsabile vengono altresì conferiti i compiti di:
 - a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei Soggetti sottoscrittori e degli aderenti;
 - b) promuovere, in via autonoma o su richiesta di una delle Parti, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei Soggetti sottoscrittori;
 - c) verificare l'attuazione del Programma di Interventi redigendo una relazione da allegare al rendiconto annuale che deve essere presentato alle parti;
 - d) individuare ritardi e inadempienze assegnando alla Parte inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale, segnalare tempestivamente l'inadempienza al "Comitato di Indirizzo e Controllo" di cui al successivo articolo 12.

Articolo 12

"Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo"

1. I sottoscrittori del presente Accordo costituiscono il "Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo" a cui è demandato il compito di indirizzo e controllo degli effetti dell'Accordo di Programma stesso, come specificato nei successivi commi.
2. Il Comitato di indirizzo e controllo è composto dal Responsabile dell'Accordo che lo coordina, dal

K

Commissario di Governo per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque, dal Presidente della Regione Campania, o suo delegato, dall'Assessore regionale all'ambiente, o suo delegato, dal Presidente della Provincia di Napoli, o suo delegato, dal Sindaco del Comune di Napoli, o suo delegato, dal Presidente dell'Autorità portuale di Napoli, o suo delegato.

3. Il Comitato ha il compito di assicurare la corretta ed efficace attuazione del presente Accordo. In caso di insorgenza di conflitti in merito all'interpretazione ed attuazione dello stesso, il Comitato, su segnalazione del Responsabile dell'Accordo, ovvero su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia, ovvero anche d'ufficio, convoca le parti in conflitto per l'esperto di un tentativo di conciliazione. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.

4. Al "Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo" spetta il compito di:

- a) coordinare il processo complessivo di individuazione degli interventi;
- b) monitorare lo stato di attuazione, anche attraverso quanto previsto dall'articolo 10 comma 5;
- c) attivare tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione degli interventi nei tempi previsti;
- d) attivare le procedure sostitutive in caso di inadempienza o di non rispetto dei tempi;
- e) indicare ai soggetti attuatori ed al Responsabile dell'Accordo eventuali azioni che si rendessero necessarie per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo;
- f) verificare l'attuazione e l'evoluzione degli interventi nel sito di interesse nazionale, in relazione a particolari esigenze di sviluppo delle aziende ivi presenti, tenendo in considerazione le esigenze della comunità locale;
- g) facilitare l'introduzione di processi innovativi ed ecompatibili.

5. La nomina e/o sostituzione dei componenti del Comitato deve essere preventivamente comunicata alle parti.

Articolo 13

"Impegni delle Parti"

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, a:

- a) rispettare le modalità di attuazione ed i termini concordati con il presente Accordo;
- b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente facendo ricorso agli accordi previsti dall'articolo 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990;
- c) rendere disponibili ai soggetti attuatori, nei limiti di quanto previsto dalle proprie disposizioni organizzative e funzionali, tutte le informazioni ed i mezzi disponibili per l'attuazione

- dell'Accordo;
- d) attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo, per la realizzazione delle diverse tipologie di intervento;
 - e) rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo;
 - f) condividere il monitoraggio delle attività, ognuno per le proprie competenze.

Articolo 14

“Modalità di fruizione dei benefici previsti dall'Accordo da parte dei soggetti privati”

1. I soggetti privati insediati all'interno del Sito di Interesse Nazionale possono usufruire dei benefici previsti dall'Accordo sulla base di una transazione con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con cui conciliano l'eventuale lite dal medesimo promossa per l'accertamento delle pretese erariali impegnandosi con la stessa a:

- a) concorrere, pro quota, agli oneri progettuali, di investimento e di gestione degli interventi di cui all'articolo 3, in ragione della superficie delle aree di ciascun soggetto, rapportata alla superficie complessiva dell'area che verrà protetta con la realizzazione degli interventi medesimi. Nella determinazione delle superfici vanno incluse le aree perimetrate che hanno concorso e che concorrono all'inquinamento della falda;
- b) corrispondere le somme dovute per danno ambientale quantificato nella misura convenzionale determinata sulla base dei criteri indicati dal successivo comma 3;
- c) sostenere gli oneri legali della lite nella misura prevista dalla legge, nonché gli oneri e le spese sostenute dall'Amministrazione anche nell'ambito del procedimento amministrativo;
- d) rinunciare ad ogni azione di rivalsa o di manleva nei confronti di altri soggetti privati che si siano avvalsi dei benefici previsti dal presente Accordo.

2. Con l'atto di transazione la parte pubblica si impegna a:

- a) progettare, realizzare, gestire gli interventi di cui all'articolo 3, per mettere in sicurezza e bonificare le acque di falda, il cui costo è stimato in 70.000.000,00 euro;
- b) attestare, in base all'avvenuto adempimento degli obblighi assunti dal privato, la liberazione del medesimo dagli obblighi relativi alla messa in sicurezza in relazione alle aree interne al sito;
- c) riconoscere, a titolo di contributo statale all'intervento di messa in sicurezza, ai sensi dell'articolo 253, comma 5 del Decreto Legislativo 152/2006, una riduzione del 50% sul rimborso per gli interventi descritti alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato.

3. Ai soli fini della transazione, la quantificazione del danno ambientale avverrà sulla base del costo di bonifica dei sedimenti inquinati presenti sui fondali del porto di Napoli e della restante area marina antistante il sito. Il costo preventivato è pari a € 200.000.000,00. Tale importo verrà ripartito a carico dei singoli soggetti in ragione della superficie delle aree a terra e a mare, dell'inquinamento presente nei suoli e nelle acque di falda dell'area medesima e delle opere a mare che possono aver concorso alla contaminazione dei sedimenti; in caso di transazione, le somme dovute per danno ambientale sono

corrisposte in 10 anni senza interessi.

4. Qualora il soggetto titolare di aree inquinate intenda realizzare investimenti sull'area in questione, in sede di sottoscrizione del contratto di transazione i costi posti a carico del soggetto medesimo per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, possono essere conguagliati con le provvidenze per investimenti, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato, nonché di ulteriori disposizioni contenute nel POR 2007/2013 della Regione Campania.

5. Qualora il soggetto titolare di aree inquinate intenda realizzare investimenti dotati di caratteristiche ambientali migliori rispetto ai limiti posti dalla normativa settoriale vigente, comunitaria e nazionale, il maggior costo dell'investimento sopportato per ottimizzare le prestazioni ambientali può essere oggetto di conguaglio con le somme dovute per danno ambientale, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato.

Articolo 15

"Disposizioni generali e finali"

1. Il presente Accordo di Programma è vincolante per i soggetti sottoscrittori. Previa approvazione del Comitato di indirizzo e controllo, possono aderire all'Accordo stesso altri soggetti pubblici. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.

2. Qualora l'inadempimento di una o più delle Parti comprometta l'attuazione di un intervento previsto nell'Accordo, sono a carico del soggetto inadempiente le maggiori spese sostenute per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

ROMA, 15 NOVEMBRE 2007

MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

COMMISSARIO DI GOVERNO PER
L'EMERGENZA BONIFICHE E TUTELA DELLE ACQUE

REGIONE CAMPANIA

PROVINCIA DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI

AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

ALLEGATO TECNICO

ACCORDO D PROGRAMM

P
mp g S d m b
O ta N d N
tra

Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio del Mare

Commissario di Governo per l'emergenza bonifiche tutela delle acque

Regione Campania

Provincia di Napoli

Comune di Napoli

Autorità Portuale di Napoli

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Napoli Orientale

Il sito d'interesse nazionale di Napoli Orientale (SIN) è stato individuato dall'art. 1, comma 4 della L. 426/98 e perimetrato con Ordinanza Commissariale del Sindaco di Napoli del 29.12.1999, pubblicato sulla G.U. n. 56 del 08.03.2000.

L'area perimetrata, ricadente interamente nel territorio del Comune di Napoli, interessa i quartieri orientali di Barra, Poggioreale, Ponticelli e San Giovanni e ha una estensione complessiva di circa 820 ha. Nella perimetrazione è compresa anche l'area marina antistante le aree industriali nel limite di 3.000 m dalla linea di costa e, comunque, entro la batimetria dei 50 m.

Gran parte dell'area era un tempo depressa e paludosa fino alla metà del '400, data in cui iniziarono i lavori di bonifica idraulica che portarono alla creazione del Fosso Reale e di una rete di canali minori.

La rete idrografica è poco sviluppata e la spinta antropica ha portato alla tombatura dei corsi d'acqua. L'unico corso d'acqua che defluiva perennemente era il Sebeto che in seguito fu privato di ogni alimentazione.

La presenza nel sottosuolo di depositi piroclastici, con frequenti intercalazioni lenticolari a bassa permeabilità, determinano un assetto idrogeologico "per falde sovrapposte", in particolare il Tufo Giallo Napoletano e il Tufo Grigio Campano consentono l'individuazione di due livelli idrici principali e sovrapposti.

Il sito, caratterizzato dalla contemporanea presenza di aree industriali dismesse ed attive, di attrezzature portuali e di popolosi quartieri, ha subito una industrializzazione del territorio iniziata alla fine del settecento, che è andata crescendo fino a raggiungere il culmine nel periodo '50-'70, con il nascere di impianti termoelettrici, petrolchimici, industrie meccaniche, alimentari, tessili, conciarie e vetrarie. Nel periodo '82-'90 si è assistito ad una progressiva deindustrializzazione.

Il sito può essere suddiviso in quattro grandi sub-aree:

- polo petrolifero (circa 345 ha) dove sono localizzate le principali aziende petrolchimiche (Kuwait, Esso, Italcost, Agip ora ENI div. R & M), le grandi industrie meccaniche e trasportistiche;
- zona Gianturco (circa 175 ha), dove sono localizzate le attività manifatturiere ed il commercio all'ingrosso;
- zona Pazzigno (circa 200 ha), dove sono localizzate aziende di piccole dimensioni con attività di settore prevalentemente impiegate sui materiali ferrosi, non ferrosi e meccanici;
- fascia litoranea del quartiere S. Giovanni (circa 100 ha), che si estende dalla Darsena Petroli a Pietrarsa, dove sono ubicati gli insediamenti dismessi dell'industria metallurgica e metalmeccanica, la centrale Enel di Vigliena e il depuratore di Napoli. Si segnala che l'Università degli Studi di Napoli intende realizzare nell'area ex complesso industriale un polo universitario (facoltà di Ingegneria e Giurisprudenza).

Le attività antropiche che hanno interessato l'area sono le cause del degrado ambientale dell'intero sito di Napoli Orientale.

In riferimento alle acque di falda è stata rilevata, a seguito delle caratterizzazioni finora eseguite, una contaminazione da Arsenico, Ferro, Manganese, Piombo, tricloroetilene, cloroformio, IPA, BTEX, Idrocarburi leggeri e pesanti e MTBE.

Per ciò che concerne i suoli la contaminazione, causata principalmente dai derivati dei prodotti petroliferi largamente utilizzati nelle aree presenti nel SIN, è rappresentata principalmente da metalli pesanti, solventi clorurati, IPA, Idrocarburi leggeri e pesanti.

Recentemente la Società Consortile Napoli Orientale S.C.p.A., nel suo ruolo istituzionale di promotrice della riqualificazione dell'area di Napoli Est, ha presentato una proposta, in coerenza con le linee guida del PRG, che prevede la riqualificazione di un'area di circa 400 ettari il cui cuore è rappresentato dai 90 ettari dello stabilimento Kuwait Raffinazione e Chimica (KRC).

Per fare fronte all'inquinamento in corso molti dei soggetti ricadenti all'interno del territorio di Napoli Orientale hanno attivato interventi di MISE mediante pozzi di emungimento delle acque di falda contaminate, che non risultano però efficaci per impedire la diffusione dell'acqua di falda contaminata verso mare.

Al fine di intercettare le acque di falda contaminate e di evitare quindi la loro diffusione verso il mare è in corso un'azione di coordinamento per assicurare la continuità dei tratti di diaframma impermeabile progettati dalla Autorità Portuale di Napoli, dalla Tirreno Power e dal Commissario Delegato, che coprono una lunghezza complessiva di circa 2,2 km rispetto ad una estensione di circa 3,3 km della linea di costa perimetrata, a valle dell'area industriale inclusa nel SIN di Napoli Orientale.

Nell'ambito del procedimento istruttorio condotto sul SIN di Napoli Orientale sono stati approvati un centinaio di Piani di caratterizzazione, molti dei quali sono stati attuati, ed è stata, inoltre, realizzata la caratterizzazione dei sedimenti dell'intera area a mare del S.I.N. di Napoli Orientale che ha evidenziato una contaminazione diffusa su tutta l'area marina indagata da Mercurio, Zinco, Piombo, Rame, Cromo; Idrocarburi C>12, IPA, PCB, principalmente presente nell'area a Nord degli arenili di S. Giovanni a Teduccio.

GLI INTERVENTI

QUADRO GENERALE DEGLI INTERVENTI

La messa in sicurezza che garantisca la salvaguardia delle acque marino costiere ricomprese nel perimetro dell'area, la bonifica ed il risanamento ambientale delle aree pubbliche del Sito di Interesse Nazionale richiedono un insieme di interventi che si dovranno sviluppare in modo integrato nel tempo, al cui interno si collocano gli interventi attuati mediante il presente Accordo.

Questo quadro generale degli interventi comprende, in linea di massima:

- a) la messa in sicurezza complessiva per il Sito, mediante interventi che impediscano la dispersione della contaminazione alle aree circostanti, ed in particolare alle acque marino costiere;
- b) la messa in sicurezza locale, per assicurare la rimozione delle singole situazioni di contaminazione locale particolarmente elevate;
- c) la caratterizzazione delle falde e dei suoli delle aree interne al sito di interesse nazionale;
- d) la progettazione e la realizzazione degli interventi di bonifica delle falde e dei suoli;
- e) la realizzazione di un sistema per la gestione sicura ed integrata delle acque di falda contaminate emunte e/o drenate dal sistema di messa in sicurezza di cui sopra;

- f) la individuazione di tecnologie di bonifica dei suoli e delle acque di falda;
- g) l'accelerazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica presentati dai soggetti obbligati titolari delle singole aree comprese nel sito;
- h) la predisposizione di soluzioni logistiche per la gestione e l'eventuale trattamento dei suoli e dei sedimenti contaminati provenienti da interventi di bonifica interni al Sito;
- i) la realizzazione di un sistema di monitoraggio e di controllo dell'attuazione e dell'efficacia degli interventi (assetto piezometrico, cedimenti/innalzamenti, qualità acque di falda, qualità acque e sedimenti delle acque marino costiere);
- j) l'intervento sostitutivo, qualora necessario, in caso di mancato intervento dei soggetti obbligati per assicurare la caratterizzazione, la messa in sicurezza, la bonifica dei suoli e delle falde delle singole aree comprese nel sito;
- k) il supporto all'introduzione nell'area di processi innovativi ed ecocompatibili, in particolare in tema di produzione e di utilizzo di energia.

A) PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLA FALDA ACQUIFERA

Soggetto Attuatore: Soggetto pubblico individuato dal MATTM ai sensi dell'art. 6 del DM 308/2006

Preso atto che la soluzione più adatta è costituita dal confinamento fisico, sarà cura del Soggetto Attuatore predisporre il progetto dell'intervento e coordinarne la realizzazione.

In tale ambito il Soggetto Attuatore eseguirà:

- la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi;
- l'affidamento delle attività, attraverso gare o affidamenti diretti, se consentiti dalla legge;
- supervisione delle attività di campo e di cantiere;
- coordinamento delle attività di cantiere in presenza di più società/fornitori operanti;
- coordinamento delle attività analitiche di laboratorio;
- verifica e analisi dei dati di campo e di laboratorio acquisiti in corso d'opera;
- stesura dei report di attività di cantiere.

La definizione del costo delle attività di messa in sicurezza sarà perfezionato a seguito delle attività di progettazione degli interventi stessi. La copertura di tali attività verrà garantita dalle risorse finanziarie come previsto dall'articolo 9 comma 4.

B) INTEGRAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA MARINO COSTIERA

Soggetto Attuatore: ICRAM

Alla luce dei risultati ottenuti dall'esecuzione del Piano di Caratterizzazione delle aree marino costiere incluse nel perimetro del Sito di Interesse Nazionale predisposto da ICRAM, e per adeguare tale indagine

alle caratterizzazioni eseguite più recentemente in altri siti di interesse nazionale si ritiene necessario integrare tale Piano di Caratterizzazione.

Le attività prevederanno la caratterizzazione di tutti i comparti ambientali costituenti l'area indagata. In particolare le determinazioni analitiche interesseranno:

- i sedimenti marini esterni all'area portuale;
- la colonna d'acqua in corrispondenza delle indagini che verranno eseguite sulla falda;
- gli organismi marini per determinare il potenziale bioaccumulo dei contaminanti.

La strategia da adottare per l'integrazione del Piano di Caratterizzazione terrà conto del quadro conoscitivo integrato reso disponibile dagli studi e dalle misure sino ad oggi effettuate da parte di soggetti pubblici e privati, e del modello concettuale del sito da esso desumibile. In particolare, saranno considerati:

- principali pressioni e sorgenti di contaminazione;
- principali percorsi e bersagli;
- livello di contaminazione delle matrici e distribuzione areale della contaminazione;
- analiti più significativi.

C) ELABORAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DI BONIFICA DELL'AREA MARINO COSTIERA COMPRESA NEL PERIMETRO DEL SITO MA ESTERNA ALL'AREA PORTUALE

Soggetto Attuatore: ICRAM

Si eseguiranno, ai fini del completamento della progettazione di bonifica dell'intera area marino costiera interna al SIN le seguenti attività:

- visualizzazione ed elaborazione complessiva dei risultati della caratterizzazione e della sua integrazione ai fini della progettazione degli interventi di bonifica;
- valutazione della procedura/intervento più idonea per l'area in oggetto, in relazione al grado ed all'estensione della contaminazione rilevata ed alla specificità delle aree lacustri e fluviali, e redazione del progetto preliminare di bonifica;
- analisi ed individuazione delle tecnologie di intervento più idonee;
- stesura delle specifiche per eventuali test/impianti pilota finalizzati alla sperimentazione di tecniche e tecnologie innovative per la gestione dei sedimenti inquinati.

D) PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AREA MARINO COSTIERA INCLUSA NEL SITO

Soggetto Attuatore: Soggetto pubblico individuato dal MATTM ai sensi dell'art. 6 del DM 308/2006

Sulla base del progetto di cui al punto C), il Soggetto Attuatore eseguirà:

- la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi;
- l'affidamento delle attività, attraverso gare o affidamenti diretti, se consentiti dalla legge;
- supervisione delle attività di campo e di cantiere;
- coordinamento delle attività di cantiere in presenza di più società/fornitori operanti;

- coordinamento delle attività analitiche di laboratorio;
verifica e l'analisi dei dati di campo e di laboratorio acquisiti in corso d'opera;
stesura dei report di attività di cantiere.

La definizione del costo delle attività di messa in sicurezza sarà perfezionato a seguito delle attività di progettazione degli interventi stessi. La copertura di tali attività verrà garantita dalle risorse finanziarie come previsto dall'articolo 9.

E) PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DELL'AREA PORTUALE

Soggetto Attuatore: Autorità Portuale di Napoli

Sulla base del progetto preliminare di bonifica dell'area portuale, già predisposto da ICRAM, il soggetto attuatore eseguirà:

- la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di bonifica dei sedimenti pericolosi presenti nell'area portuale;
- la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di bonifica dei sedimenti non pericolosi presenti nell'area portuale;
- l'affidamento delle attività, attraverso gare o affidamenti diretti, se consentiti dalla legge;
- supervisione delle attività di campo e di cantiere;
- coordinamento delle attività di cantiere in presenza di più società/fornitori operanti;
- coordinamento delle attività analitiche di laboratorio;
- verifica e analisi dei dati di campo e di laboratorio acquisiti in corso d'opera;
- stesura dei report di attività di cantiere.

I Progetti dell'Autorità Portuale di Napoli saranno coordinati con gli interventi che la stessa Autorità intende porre in essere in attuazione dell'Accordo di Programma Quadro "Per gli interventi di bonifica degli ambiti marino costieri presenti all'interno dei siti di interesse nazionale di Napoli Bagnoli-Coroglio e Piombino", di cui alle premesse.

La definizione del costo delle attività di messa in sicurezza sarà perfezionato a seguito delle attività di progettazione degli interventi stessi. La copertura di tali attività verrà garantita dalle risorse finanziarie come previsto dall'articolo 9.

COSTI DELLE ATTIVITÀ PREVISTE

Attività		Costo (€)	Soggetto attuatore
A)	Progettazione e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera	70.000.000,00	Soggetto pubblico individuato dal MATTM ai sensi dell'art. 6, DM 308/2006
B)	Integrazione del piano di caratterizzazione dell'area marino costiera	360.000,00	ICRAM
C)	Elaborazione del Progetto Preliminare di bonifica dell'area marino costiera compresa nel perimetro del sito ma esterna all'area portuale	200.000,00	ICRAM
D)	Progettazione e realizzazione degli interventi di bonifica dell'area marino costiera inclusa nel sito	35.000.000,00	Soggetto pubblico individuato dal MATTM ai sensi dell'art. 6, DM 308/2006
E)	Progettazione e realizzazione degli interventi di bonifica dell'area portuale	52.800.000,00	Autorità Portuale di Napoli
Totale		€ 158.360.000,00	

CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA DELLE ATTIVITÀ PREVISTE

Attività	Mesi																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
A) Progettazione e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera																												
B) Integrazione del piano di caratterizzazione dell'area marino costiera																												
C) Elaborazione del Progetto Preliminare di bonifica dell'area marino costiera compresa nel perimetro del sito ma esterna all'area portuale																												
D) Progettazione e realizzazione degli interventi di bonifica dell'area marino costiera inclusa nel sito																												
E) Progettazione e realizzazione degli interventi di bonifica dell'area portuale																												
F) Valutazione epidemiologiche																												
G) Attività istruttoria, verifica e controllo																												